



Ministero dei Lavori Pubblici

PROT. N. 3053

VISTO il decreto legislativo del 30.4.1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con DPR 1.12.1992, n. 495;

VISTA la domanda in data 6.12.1994 con la quale la Ditta ELTRAFF srl ha chiesto l'estensione dell'approvazione del misuratore di velocità "VELOMATIC 512" agli accessori denominati "2F", "2L" e "RTV";

VISTO il D.M. n. 2961 del 27.11.1989 con il quale è stato approvato il misuratore di velocità denominato "VELOMATIC 512";

VISTO il voto n. 85 reso dall'adunanza del 17.5.1995 con il quale la V Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla richiesta di estensione dell'approvazione del "VELOMATTC 512" agli accessori "2F", "2L" e "RTV";

CONSIDERATO che nel detto parere è specificato che, per quanto attiene l'affidabilità dell'accessorio "2F", si ritiene opportuno concedere l'approvazione per un periodo di un anno, entro il quale la ditta interessata dovrà presentare una relazione tecnica sull'esito di una ricerca, mediante simulazione al computer, che possa individuare eventuali situazioni di possibile accertamento errato di velocità in relazione ai vari parametri in gioco (lunghezza dei veicoli, loro velocità e relative coincidenze temporali), e che sulla base di detta ricerca potrà essere confermata o meno l'approvazione;



Ministero dei Lavori Pubblici

CONSIDERATO che è stato altresì evidenziato come all'aumentare del traffico il vantaggio arrecato dall'uso del suddetto accessorio tende a diminuire, in particolare per la possibilità che nell'immagine fotografica, la targa del veicolo in infrazione, circolante sulla corsia più lontana dall'apparecchiatura, risulti coperta da veicoli in transito sulla corsia vicina;

CONSIDERATO che della suddetta circostanza debbano essere edotte le Amministrazioni interessate all'acquisizione dell'apparecchiatura, affinché possano valutare l'opportunità di dotarsi dell'accessorio ed, in caso positivo, disporre per il suo corretto uso;

CONSIDERATO che per quanto concerne l'uso dell'accessorio "RTV" nel suddetto voto è specificato che il servizio può essere correttamente espletato solo se gli agenti stazionano in una postazione da cui possano chiaramente vedere la sezione stradale ove è installata l'apparecchiatura e che anche in questo caso le Amministrazioni interessate debbano essere edotte del corretto uso dell'accessorio;

DECRETA:

- ART.1 Sono approvati ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del DPR n. 495/92 gli accessori "2F", "2L" e "RTV" presentati dalla Ditta ELTRAFF srl di Concorezzo (MI);
- ART.2 L'approvazione di cui all'art. 1 è concessa con le prescrizioni e le raccomandazioni indicate nei precedenti considerato;
- ART.3 Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi ai campioni depositati presso questo Ministero Direzione Generale della Viabilità e Mobilità Urbana ed Extraurbana - e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto nonché il marchio del fabbricante.

Roma, 25 luglio 1995

IL MINISTRO